

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER "Servizi di progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie (2018) per la durata di 1095 (millenovantacinque) giorni e un importo complessivo a base d'appalto pari a Euro 32.000.000,00".
Stipulato per Atto Pubblico Notarile Informatico ex art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e che verrà conservato a norma presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato ex art.6, comma 5, del D.L. 18 ottobre 2012 n.179 convertito con L. 17 dicembre 2012 n.221

TRA

l'ANAS S.p.A., Società con Socio Unico (C.F. 80208450587) e l'impresa (C.F.), (eventuale, in caso di R.T.I.) l'impresa (C.F.), mandataria dell'R.T.I. - (C.F.), avente ad oggetto la gara DG 01-19 – Accordo Quadro per servizi di progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie (2018) per la durata di 1095 (millenovantacinque) giorni e un importo complessivo a base d'appalto pari a Euro 32.000.000,00.
L'appalto è suddiviso in otto lotti. Lotto - Codice CIG:

Importo complessivo dell'affidamento per tutti i lotti, al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali ed assistenziali, pari ad € 32.000.000,00 (euro trentaduemilioni e zero centesimi), importo complessivo del lotto da € 0,00 ad € 4.000.000,00.

Responsabile del procedimento: Ing. Domenico Cimino.

CUU: (.....).

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno del mese di in Roma, in una sala della Direzione Generale dell'ANAS S.p.A. con socio unico, in via Monzambano n. 10.

Innanzi a me Dr., Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti:

- da una parte -

ANAS – SOCIETA' PER AZIONI (Stazione Appaltante) Società con Socio Unico, sottoposta alla Direzione e Coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Via Monzambano n. 10, C.A.P. 00185, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00 interamente versato, R.E.A. 1024951, codice fiscale 80208450587, partita IVA 02133681003, posta elettronica certificata: anas@postacert.stradeanas.it, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, in persona nato a il, domiciliato per la carica presso la sede ove sopra, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di, munito dei necessari poteri in virtù di procura speciale Notaio di in data rep. racc., registrata all'Agenzia delle Entrate di il al n. serie (iscritta presso il registro delle imprese di), procura conferita da nato a il, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua veste di, tale nominato con del ed in virtù dei poteri a lui conferiti da

E

- dall'altra -

l'impresa (Appaltatore) (C.F.), con sede legale in (....), Via c.a.p., capitale sociale €, iscritta nel Registro delle Imprese di con Codice fiscale n., Partita IVA, *(eventuale, in caso di R.T.I.) quale mandataria dell'R.T.I. - (C.F.), nel prosieguo denominata anche "Appaltatore", in persona del nato a (.....) il giorno nella sua qualità di della predetta impresa giusta poteri risultanti da e per la carica domiciliato come sopra, *(eventuale, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore) agisce nella sua qualità di Procuratore Speciale dell'impresa giusta Procura Speciale in data .../.../..... a rogito Dott. Notaio in iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Rep. n. .../....., che qui si allega con la lettera " -", rilasciata dal nato a (.....) il nella sua qualità di dell'Impresa....., giusta poteri risultanti da**

.....
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, di comune accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni

PREMETTONO CHE

- a) l'Amministrazione aggiudicatrice ha approvato con disposizione a firma dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale Prot. del, l'avvio della procedura in regime di Accordo quadro ex art. 54 comma 3, D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei **"Servizi di progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie (2018) per la durata di 1095 (mille novantacinque) giorni e un importo complessivo a base d'appalto pari a Euro 32.000.000,00"**, suddivisa in n. 8 (otto) lotti, il cui valore stimato prevede un Importo minimo di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di **Euro 32.000.000,00** (trentaduemilioni virgola zero zero) per l'intero ammontare dell'appalto ed un importo minimo di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di **Euro 4.000.000,00** (quattromilioni virgola zero zero) per ciascun singolo lotto;
- b) ANAS S.p.A., con bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il e pubblicato sulla stessa al n. del nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. del, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, aggiudicata con il criterio di cui al comma 2, dell'art. 95 del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- c) all'esito dell'anzidetta procedura, è stata disposta, dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale/Direttore Appalti ed Acquisti dell'ANAS S.p.A., ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con provvedimento n. del, l'aggiudicazione del lotto in favore di, comunicata ex art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a tutti i concorrenti, ivi compreso il predetto Aggiudicatario, con nota del, prot. CDG-.....-P;
- d) l'Aggiudicatario del suddetto **Lotto** ha presentato la documentazione richiesta con nota del prot. n. CDG-.....-P e che, divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in datacon apposita determinazione ANAS S.p.A. prot. n.

CDG-.....- P, qui allegata con la **lettera "_____"**, si può procedere alla stipula del relativo Accordo Quadro, il cui scopo è quello di stabilire le clausole e le condizioni che regolano il presente affidamento, per la durata di 1095 (millenovantacinque) giorni dalla stipula del presente atto o fino all'esaurimento dell'importo di spesa, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 1095 (millenovantacinque) giorni;

e) l'Appaltatore conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in sede di gara, qui allegate con la lettera "___", ed in particolare di avere offerto il ribasso unico del%;

[EVENTUALE In caso di aggiudicatario a seguito di offerta anormalmente bassa] costituisce parte integrante dell'Accordo Quadro tutta le spiegazioni presentate in sede di gara a giustificazione dei prezzi offerti per tutta la durata del servizio. Tale documentazione - contratti di fornitura già stipulati per servizi e forniture in oggetto, contratti di futura vendita, offerte commerciali, ecc. - è allegata unitamente all'offerta economica sotto la lettera _____;

f) *[Eventuale, nel caso manchi una o più certificazioni richieste alle competenti Amministrazioni]* in particolare, si dà atto che, essendo decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta (allegata al presente atto sotto la lettera ".."), alla competente Amministrazione, - della certificazione di ottemperanza agli obblighi norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 17 della L. 68/1999;

- del certificato di assenza/pendenza di procedure fallimentari;

- della certificazione delle Agenzia delle Entrate attestante la regolarità fiscale;

- del/i Certificato/i del Casellario giudiziale per il/la Sig./rache l'ANAS S.p.A., ha richiesto per l'impresa in data;

- delle eventuali altre certificazioni riguardanti sanzioni amministrative,

si intende maturato il silenzio assenso in conformità a quanto previsto dall'art. 17 bis della Legge 241/1990 e l'ANAS S.p.A. è pertanto legittimata a procedere alla stipula del presente contratto (in caso di RTI ripetere per ognuno dei componenti il Raggruppamento e in caso di avalimento per l'impresa ausiliaria);

g) *[EVENTUALE, in caso di R.T.I.] con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n.*

...../..... in data/..... per Dott. Notario in, iscritto al Collegio Notarile di, le Imprese e si sono costituite, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo l'Impresa, conferendo al legale rappresentante di quest'ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della/delle mandante/mandanti tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente affidamento, fino all'estinzione di ogni rapporto;

h) che ai sensi del D. Lgs. 159/2011, si prende atto della sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione del presente Accordo Quadro, giuste le informazioni antimafia acquisite tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), relativa all'Impresa, PR_PRUTG-ingresso, del.....;

(oppure decorso il termine previsto e procedendo anche in assenza delle informazioni antimafia) che l'ANAS S.p.A., tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ha richiesto per l'impresa in data PR_PRUTG-ingresso - l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i ed essendo trascorsi più di 30 (trenta) giorni da detta richiesta (allegata al presente atto sotto la lettera "..."), l'ANAS S.p.A. è legittimata a procedere alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva;

i) che tutti i cennati atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti.

Tutto ciò premesso tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Validità delle premesse

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro, nonché in tutti gli altri documenti che dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

Art. 2 Oggetto del contratto

Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell'Accordo medesimo, ivi comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attivazione dei singoli contratti attuativi.

Il presente Accordo quadro ha ad oggetto la prestazione dei servizi inerenti la progettazione di interventi di manutenzione programmata, così come riportati nella Tavola "Z-2" del D.M. 17/06/2016, con particolare riferimento per la progettazione relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie, relativo al lotto della gara DG 01/19.

ANAS S.p.A. potrà utilizzare l'Accordo Quadro in base alle necessità della Stazione Appaltante, che saranno dettagliate nei contratti applicativi, dove verrà precisato l'oggetto esatto delle prestazioni dei servizi, le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie). Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate dall'ANAS S.p.A. nel corso dell'Accordo Quadro.

ANAS S.p.A. potrà occasionalmente richiedere, in casi specifici e per la completa definizione dell'intervento, l'esecuzione di servizi che, pur riconducibili alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, non sono comprese nella Tavola "Z-2" del D.M. 17/06/2016. In tal caso, i relativi prezzi verranno definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3.4 del CSA di Servizi - Parte Generale, in relazione allo specifico contratto applicativo.

Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata del medesimo Accordo e che regoleranno i successivi contratti applicativi.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna ad assumere i servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dall'ANAS S.p.A., ai sensi del presente Accordo Quadro, entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché l'ANAS S.p.A. non affiderà i contratti applicativi. Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all'ANAS S.p.A.,

ma unicamente l'obbligo di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.

I singoli affidamenti comprenderanno tutte le prestazioni, per eseguire i servizi, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in poi CSA) di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica, nei successivi contratti applicativi e nei relativi Capitolati Tecnici.

[EVENTUALE: Nel caso in cui sia previsto nell'esecuzione dei singoli contratti attuativi, la redazione degli elaborati richiesti dalla Stazione Appaltante con il sistema BIM rientra nell'oggetto dell'Accordo Quadro e sarà quindi a carico dell'Appaltatore.]

[EVENTUALE: Resta salva la facoltà di "ANAS S.p.A.", in relazione alle proprie esigenze, di variare le prestazioni oggetto del presente Contratto, secondo le condizioni indicate nel CSA di Servizi - Parte Generale.]

Art. 3 Documenti costituenti l'accordo quadro

L'Accordo Quadro viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente atto, allegati compresi.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono allegati allo stesso, ancorché alcuni non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, il presente atto, gli atti e i documenti del procedimento concorsuale, che si hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché i documenti tecnici ed amministrativi e in particolare i seguenti atti, qui allegati in copia informatica:

- a. Capitolato Speciale di Appalto (d'ora in poi CSA) di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica *sub* lettera "___" e lettera "___";
- b. [EVENTUALE, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore] la Procura Speciale prodotta dall'Appaltatore a comprova dei poteri di stipula, qui allegata con la lettera "___";
- c. i verbali della Commissione di gara e la disposizione di aggiudicazione a firma dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale/Direttore Appalti ed Acquisti dell'ANAS qui allegati *sub* lettera "___";

- d. la Determina di efficacia dell'aggiudicazione, qui allegata *sub* lettera "___";
- e. le Dichiarazioni formulate dall'appaltatore in sede di gara, qui allegate *sub* lettera "___";
- f. [EVENTUALE, in caso di R.T.I.] la scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n. in data per Dott. Notaio in, iscritto al Collegio Notarile di, le Imprese e con cui si sono costituite, ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo l'Impresa, conferendo al legale rappresentante di quest'ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della/delle mandante/mandanti tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente affidamento, fino all'estinzione di ogni rapporto, atto che qui si allega, *sub* lettera "___";
- g. le informazioni antimafia acquisite tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data con PR_PRUTG-ingresso relativa all'Impresa allegato *sub* lettera "___";
[oppure, decorso il termine previsto e procedendo anche in assenza delle informazioni antimafia] la richiesta che l'ANAS S.p.A., tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ha formulato per l'impresa in data PR_PRUTG-ingresso che si allega *sub* lettera "___";
- h. il fac-simile di Contratto Applicativo allegato *sub* lettera "___";
- i. l'offerta economica prodotta dall'Aggiudicatario in sede di gara, allegata al presente atto *sub* lettera "___"; [EVENTUALE in caso di aggiudicatario che ha prodotto offerta anormalmente bassa] e le spiegazioni prodotte ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- j. l'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara qui allegata *sub* lettera "___";
- k. [EVENTUALE] la Dichiarazione dell'Appaltatore, presentata in sede di offerta, che si allega sotto la lettera "___", con cui è stata manifestata l'intenzione di subappaltare nei limiti di cui all'art.105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

l. la garanzia definitiva – ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., prodotta dall’Appaltatore con Polizza fidejussoria a garanzia della buona esecuzione del presente Accordo Quadro, qui allegata sotto la lettera “___”, [EVENTUALE] unitamente alla/e Certificazione/i di qualità prodotte ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016;

m. [EVENTUALE, in caso di avalimento] il contratto di avalimento stipulato tra l’Appaltatore e l’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qui allegato con la lettera “___”.

L’affidamento viene accettato dall’Appaltatore con l’osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nell’Accordo Quadro ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati.

Gli oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore sono dettagliatamente disciplinati dal Capitolato Generale di Appalto a cui integralmente si rinvia.

L’Appaltatore resta obbligato alla prestazione dei servizi secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 4 Prezzi e importo

ANAS S.p.A. non garantisce un importo minimo dell’Accordo Quadro.

L’importo massimo invece dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli contratti applicativi che presumibilmente verranno stipulati nei 1095 (millenovantacinque) giorni in virtù dell’Accordo Quadro medesimo, è di totali **Euro 4.000.000,00 (Euro quattro milioni virgola zero zero)**. L’importo degli oneri previdenziali ed assistenziali (INARCASSA) pari al 4% (quattro per cento) riconosciuti in aggiunta del valore dell’appalto di cui sopra è pari ad un massimo di **Euro 160.000,00 (Euro centosessanta virgola zero zero)**.

Il prezzo dei singoli contratti applicativi comprenderà le attività necessarie per eseguire le prestazioni di servizi, così come stabilito nel CSA di Servizi – Parte Tecnica.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’art. 1664, comma 1 del codice civile.

Si applica al presente Accordo Quadro la disciplina del c.d. “prezzo chiuso”, oltre le disposizioni di cui all’allegato CSA Servizi - Parte Generale.

Il corrispettivo dei singoli contratti applicativi è costituito, in linea con quanto previsto all'art. 1 del D.M. 17 giugno 2016, dal Compenso e dalle Spese Generali, per quanto riguarda le attività di progettazione.

Corrispettivo = Compenso + Spese Generali (spese ed oneri accessori).

Il compenso per il servizio, oggetto di ogni singolo contratto attuativo, sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto pari al% (.....), alla componente Q.

Per la determinazione degli importi da assoggettare a ribasso, si procederà secondo gli artt. 3, 4 e 5 del citato decreto. Il Compenso sarà calcolato applicando la seguente formula:

$$CP = \sum \{V \times G \times [Q \times (1 - S)] \times P\}$$

S = ribasso unico percentuale

Il Compenso «CP» (Compenso) è, pertanto, determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione, distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P».

Le spese ed oneri accessori di cui all'art. 5, del D.M. del 17/06/2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. ANAS S.p.A., nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione a ciascun contratto attuativo affidato.

Quanto alle attività di supporto alla progettazione, i prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni risultano dall'applicazione dell'offerto ribasso unico percentuale pari al% (.....) all'elenco prezzi di Anas S.p.A. pubblicato in gara.

Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei servizi e necessaria a conferire la regolare utilizzabilità.

ART. 4-BIS - Ulteriori oneri a carico dell'appaltatore

Rientrano, inoltre, tra gli obblighi a carico dell'Appaltatore e si intendono, pertanto, adeguatamente

remunerati nel corrispettivo di cui all'art. 4 del presente Accordo Quadro, tutti gli oneri, obblighi e spese occorrenti per l'espletamento delle seguenti attività, proposte in sede di offerta ed aggiuntive rispetto a quanto previsto in appalto:

- ai sensi del criterio "B" del paragrafo 16 del Disciplinare di gara – **attivazione contemporanea di contratti applicativi** nel numero offerto in sede di gara;
- ai sensi del criterio "C" del paragrafo 16 del Disciplinare di gara – la presenza/numero di professionisti offerti nell'organigramma presentato in sede di gara;
- ai sensi del criterio "D" del paragrafo 16 del Disciplinare di gara - **rilievi mediante la tecnologia Laser Scanner, fisso e/o mobile**. Il rilievo dovrà interessare l'intera opera oggetto del singolo contratto applicativo ovvero il dettaglio di singole parti d'opera e/o di particolari strutturali. L'attività dovuta è comprensiva di qualunque sistema/mezzo necessario per raggiungere il punto di indagine, nonché della produzione della relativa documentazione tecnica descrittiva dei risultati (schemi, layout, certificazioni, ecc.);
- ai sensi del criterio "E" del paragrafo 16 del Disciplinare di gara – **presenza, presso la sede della committenza, di figure specialistiche competenti** per i singoli aspetti di progettazione, per il numero minimo di giornate/mese offerto.

ART. 5 Durata dell'accordo quadro

L'Accordo Quadro ha una durata di 1095 (mille novantacinque) giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro stesso.

In ogni caso, l'ammontare massimo delle prestazioni non potrà eccedere il tetto di spesa di cui al precedente art. 4. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività senza che, in questo caso, ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Appaltatore di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che l'ANAS S.p.A. richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la data di scadenza dell'Accordo Quadro quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

L'Accordo Quadro potrà essere terminato anticipatamente, rispetto alla durata massima, in caso di esaurimento, a seguito alla stipula dei singoli contratti applicativi, della somma economica stabilita come quantitativo massimo nel presente Accordo, ovvero al raggiungimento di un ammontare che differisca dalla predetta somma per un importo inferiore all'importo minimo del singolo contratto applicativo, come definito al precedente art. 4.

Art. 6 Contratti applicativi

Ciascun Contratto Applicativo con il quale sarà richiesto all'Appaltatore lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto sarà concluso mediante scrittura privata e sarà conforme al fac-simile allegato "Contratto Applicativo". Per ciascun intervento verranno indicati, almeno:

- l'oggetto dell'intervento;
- il dettaglio delle attività progettuali necessarie alla realizzazione dell'intervento medesimo;
- l'importo del singolo intervento con le specifiche prestazioni dei servizi;
- i termini di fatturazione;
- il DUVRI e le eventuali proposte integrative al piano medesimo, con riferimento alle attività previste dal contratto applicativo;
- la rappresentanza di ANAS S.p.A., che sarà assunta dal Responsabile del Procedimento/Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ciascuno per quanto di propria competenza;
- la Direzione Generale – Direzione Amministrazione Finanza Pianificazione e Controllo – Amministrazione/Sede Compartimentale, che provvederà alla gestione amministrativa del contratto applicativo;

- il nominativo del Responsabile del contratto applicativo.

Al suddetto Contratto, potrà essere allegata, ove necessaria, la documentazione tecnica utile all'esecuzione della prestazione.

I singoli contratti applicativi saranno stipulati al netto del ribasso percentuale unico offerto. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del codice civile.

Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

I contratti applicativi sono stipulati a corpo.

L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, con le modalità previste dal CSA di Servizi – Parte Generale.

Il termine per l'ultimazione dei servizi è stabilito per ciascun affidamento nel relativo contratto applicativo in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei servizi.

Sempre nel contratto applicativo sarà definito il cronoprogramma per la prestazione del servizio con identificazione delle date per l'ultimazione delle parti intermedie.

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA di Servizi – Parte Generale ed alla normativa di riferimento.

I contratti attuativi e i relativi allegati (capitolato speciale d'appalto; elenco prezzi unitari; cronoprogramma) sono soggetti, ai sensi dell'art. 2 della tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo di Euro 16,00 per ogni foglio di 4 facciate, come per legge.

I contratti attuativi sono altresì soggetti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2, e 21 del D.P.R. n. 131/1986, all'imposta di registro.

Le spese di registrazione (i.e. imposta di registro e di bollo) sono a carico dell'Appaltatore e vengono assolte direttamente da quest'ultimo al momento della registrazione del singolo contratto attuativo presso l'Agenzia delle Entrate, cui l'Appaltatore è tenuto a provvedere entro 10 (dieci) giorni dalla

sottoscrizione dello stesso, dandone adeguata evidenza ad Anas S.p.A.. Qualora non sia fornita prova di tale registrazione, Anas S.p.A. sospende il primo pagamento a favore dall'Appaltatore.

Limitatamente all'imposta di registro, in caso di applicazione delle penali, la stessa verrà assolta da Anas S.p.A. addebitando il relativo importo all'Appaltatore a valere sui pagamenti successivi ovvero sulla rata di saldo.

Resta inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di bollo e di registro dovute, sin dall'origine o in caso d'uso, ivi comprese quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico dell'Appaltatore che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge.

Art. 7 Modalità di pagamento e tracciabilità

7 a) Modalità e condizioni per effettuare i pagamenti e relativa fatturazione.

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo secondo le modalità nello stesso indicate.

Le fatture saranno emesse esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia e delle modalità di cui al CSA di Servizi – Parte Generale. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) da indicare tassativamente nelle fatture elettroniche è riscontrabile nell'Elenco CUU delle Unità Territoriali e Centrali di Anas **è CUXCI1**.

Le modalità di pagamento dei singoli contratti applicativi, avverranno in maniera progressiva in funzione della complessità del servizio affidato e delle effettive prestazioni eseguite. I termini di rilascio degli stati di avanzamento saranno stabiliti, all'interno dei singoli contratti attuativi, tenuto conto della durata prevista e della difficoltà dell'affidamento conferito.

7 b) Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore, oltre agli obblighi di cui al CSA Servizi – Parte Generale, è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione all'ANAS SpA ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di competenza.

I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso di cui al seguente codice IBAN:, esonerando ANAS S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente di cui sopra sono:

a) Sig. – nato a.....il .././....., c.f.;

b) Sig. – nato a.....il .././....., c.f.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 (sette) giorni, mediante PEC da inoltrarsi presso la Direzione Generale ANAS S.p.A. – Direzione Appalti e Acquisti e Direzione Amministrazione Finanza Pianificazione e Controllo/Amministrazione, via Monzambano n.10 - 00185 Roma - ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Art. 8 Variazioni

Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli del CSA di Servizi – Parte Generale.

Art. 9 Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito in ogni contratto applicativo per l'esecuzione dei Servizi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo dello specifico contratto applicativo. Per ogni giorno di ritardo rispetto agli eventuali termini intermedi stabiliti nei Contratti Applicativi, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo del singolo Contratto Applicativo.

I relativi importi potranno essere riaccreditati, senza interessi o indennizzi comunque denominati, laddove l'Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando il servizio nel rispetto del termine finale.

L'Appaltatore dovrà garantire che le risorse utilizzate per l'esecuzione del servizio oggetto di ogni Contratto Applicativo, siano coerenti con l'Organizzazione dell'organigramma presentata e valutata nel procedimento di gara.

In caso di discordanza/difformità delle risorse impiegate per l'esecuzione del Servizio rispetto all'Organizzazione offerta in sede di gara ai sensi del criterio "C" del paragrafo 16 del disciplinare di gara, ANAS S.p.A. applicherà una penale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per ciascuna figura professionale diversa/non coerente con quella proposta dall'Appaltatore nella propria offerta tecnica.

In caso di mancata presenza presso la sede della committenza delle figure specialistiche dell'Aggiudicatario - competenti per i singoli aspetti di progettazione - per il numero minimo di giornate/mese offerto ai sensi del criterio "E" del paragrafo 16 del disciplinare di gara, ANAS applicherà una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo del singolo Contratto Applicativo.

L'importo complessivo delle penali irrogate nell'ambito di ciascun contratto applicativo non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del medesimo contratto applicativo, salvo il danno ulteriore.

Qualora l'importo complessivo delle penali dovesse raggiungere tale valore, ANAS S.p.A. potrà risolvere il solo contratto applicativo ovvero l'intero Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, secondo le modalità di cui al CSA di Servizi – Parte Generale.

ANAS S.p.A. ha altresì la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, secondo le modalità di cui al CSA di Servizi – Parte Generale, laddove l'importo complessivo delle penali applicate nell'ambito dei diversi contratti applicativi raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore del presente Accordo Quadro.

Art. 9 BIS

Conseguenze della mancata attuazione degli impegni assunti in sede di offerta

In caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni offerte in sede di gara, in relazione al criterio "D" del paragrafo 16 del disciplinare di gara, ANAS si riserva la facoltà di provvedere direttamente o tramite terzi all'espletamento delle relative attività, previste con oneri a carico dell'Appaltatore (vedi precedente art. 4-bis), detraendo il relativo importo dal primo SAL utile.

L'importo verrà calcolato con riferimento alla voce di Elenco Prezzi in vigore al momento dell'inadempimento.

Resta ferma la facoltà di Anas di risolvere i singoli Contratti applicativi e l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 10 Verifica di conformità

Non oltre il termine di 20 (venti) giorni dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo contratto applicativo, è avviata la verifica di conformità/regolare esecuzione delle stesse nelle forme e secondo le modalità stabilite dal CSA di Servizi/Forniture – Parte Generale.

Art. 11 Garanzie e polizze

11. a) Garanzia definitiva

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale, mediante Polizza fidejussoria n., emessa in data/....../..... dalla compagnia, con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto sotto la sub lett. " _". Tale garanzia è prestata per la somma di € (Euro.....), pari al% dell'importo richiesto con la nota n. Prot. del .../.../..., in quanto l'Appaltatore è in possesso delle certificazioni di qualità previste dall'Art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizza da parte dell'Appaltatore sono disciplinati dal CSA di Servizi – Parte Generale e dalla vigente normativa.

11 b) Responsabilità Civile Professionale

L'Appaltatore tiene indenne l'ANAS S.p.A. da ogni responsabilità civile professionale, per rischi derivanti dall'esecuzione dell'attività professionale, ivi inclusi errori od omissioni nella redazione del progetto, che abbiano determinato, a carico della Stazione Appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

A tal fine, l'Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione per responsabilità civile professionale, per i rischi di cui sopra verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro ed inoltre, deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato, a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La validità della predetta polizza dovrà decorrere dalla data di consegna dei servizi relativi al primo contratto applicativo, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, fino all'assunzione del carattere definitivo dell'ultimo certificato della verifica di conformità riferito a contratti attuativi stipulati nell'ambito del presente Accordo Quadro.

La predetta copertura è costituita mediante Polizza n., emessa in data .../.../..... dalla Compagnia – e qui allegata con la *sub* lett. “_”.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore per le garanzie e polizze presentate, non comporta l'inefficacia della garanzia e/o della polizza nei confronti della Stazione appaltante.

11.c) [EVENTUALE Garanzia per il pagamento della rata di saldo]

Ai fini del pagamento della rata di saldo, l'appaltatore è obbligato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorati del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente fra la data di verifica della conformità e l'assunzione del carattere di definitività della stessa.]

Art. 12 Divieto di cessione dell'accordo quadro

E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 13 Subappalto, Cottimo e Sub-Contratti [Eventuale]

Ai sensi dell'art. 105, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha manifestato/non manifestato l'intenzione di voler ricorrere al subappalto per le seguenti attività :.....

L'Appaltatore, per tutta la durata del contratto, in relazione a tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'affidamento ed indipendentemente dal relativo importo è obbligato all'adempimento delle norme contenute nel CSA di Servizi - Parte Generale, cui integralmente si rinvia.

In riferimento a quanto già disciplinato dal CSA Servizi/Forniture – Parte Generale, il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro.

.Ad integrazione di quanto previsto dell'art. 1.9.1 del CSA Servizi – Parte Generale, per l'autorizzazione del subappalto, è necessario che l'affidatario del subappalto (i) sia qualificato nella relativa categoria; (ii) non abbia partecipato alla procedura di gara per l'affidamento del presente appalto; (iii) in sede di

offerta siano indicati i servizi o le parti di servizi che si intendono affidare in subappalto; (iv) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori delle cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 14 Sicurezza e salute dei lavoratori

Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato CSA di Servizi – Parte Generale, cui integralmente si rinvia.

Art. 15 Attività inerenti la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità

Si applicano all'Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni contenute nel richiamato CSA di Servizi - Parte Generale.

ART. 16 Avalimento [EVENTUALE]

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore si obbliga nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice affinché l'impresa ausiliaria metta a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui è carente l'Appaltatore medesimo, in adempimento del contratto stipulato fra l'Aggiudicatario e l'impresa ausiliaria, allegato al presente atto sotto la lettera "....".

Inoltre, ai sensi del comma 4 dell'art. 89 del D. Lgs 50/2016, l'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere i seguenti compiti essenziali:

La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Laddove il RUP dovesse accertare che le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento, la Stazione Appaltante risolve il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 17 Risoluzione dell' accordo quadro

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dall'appalto, dal presente Accordo Quadro, dal CSA di Servizi - Parte Generale, il presente Accordo Quadro può essere risolto da ANAS S.p.A., ai sensi delle disposizioni del codice civile e dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Inoltre, deve considerarsi grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione di ANAS S.p.A., alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro o del contratto applicativo ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, la mancata esecuzione delle attività/degli oneri a carico dell'appaltatore, previsti al precedente art. 4-bis.

La risoluzione opera altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile nei casi previsti negli artt. 1.3, 1.4, 1.6.2, 1.7, 1.9.1, 1.9.2, 1.12, 2.14.1, 2.14.4, 2.15.3, 2.15.6, 4.2, 4.4, 4.5, del CSA di Servizi – Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo al medesimo art. 1456 del codice civile, nel medesimo CSA di Servizi – Parte Generale e/o nell'Accordo Quadro e/o nei contratti applicativi, nonché in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di violazione dei principi del Codice Etico ANAS.

E' altresì in facoltà di ANAS S.p.A. di risolvere l'Accordo Quadro allorquando si verificano delle modificazioni delle condizioni soggettive dell'Appaltatore riconducibili alle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, la risoluzione dell'Accordo Quadro è dovuta laddove nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte di ANAS S.p.A. non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che ANAS S.p.A. dovesse sopportare per fatto dell'Appaltatore con riferimento ad una o più fattispecie di seguito riportate:

- Norme a tutela della sicurezza;
- Codice Etico e Modello Organizzativo;

- Doveri di riservatezza;
- Tutela dei dati personali.

Per quanto attiene ai termini e alle modalità per procedere alla risoluzione contrattuale si fa espresso riferimento a quanto più dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi – Parte Generale.

Art. 18 Recesso dall'accordo quadro

La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dai singoli accordi applicativi e dall'Accordo Quadro in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 del Codice degli Appalti secondo le modalità previste dall'art. 5.3 del CSA di Servizi – Parte Generale.

La Stazione Appaltante ha l'obbligo di recedere dal contratto qualora, al verificarsi di uno dei casi previsti dal comma 17 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., non sussistano le condizioni che consentano di proseguire l'Accordo Quadro con altro operatore economico, che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D. Lgs. 50/2016 ed in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

Art. 19 Recesso per infiltrazione mafiosa

Il Committente recederà dal presente Accordo Quadro qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'Appaltatore, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. 159/2011. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

ART. 20 Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Accordo Quadro l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro e si impegna a darne tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del procedimento competente.

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC anas@postacert.stradeanas.it di ANAS S.p.A. e all'indirizzo PEC _____ dell'Appaltatore.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC.

Resta ferma la possibilità per ANAS S.p.A. di eseguire le comunicazioni a mezzo raccomandata A/R.

ART. 21 Foro competente

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario, Foro di Roma.

ART. 22 Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente Accordo Quadro comprese quelle notarili, di copisteria, oltre al rilascio di almeno 2 (due) copie informatiche, comprensive di allegati a favore della Stazione Appaltante, sono a carico dell'Appaltatore.

Per tutte le altre spese a carico dell'Appaltatore si richiama integralmente quanto disciplinato nel CSA di Servizi - Parte Generale.

Le spese di pubblicazione di cui all'art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, saranno decurtate sul primo SAL emanato, previa distinta fatturazione a cura di Anas S.p.A..

ART. 23 Codice etico e modello organizzativo

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dovrà uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso "ANAS S.p.A." e disponibile in rete sul sito <http://www.stradeanas.it> nell'apposita sezione *"Governance e Trasparenza - documenti societari"*. L'Appaltatore è inoltre consapevole che ANAS S.p.A. ha adottato un Modello di organizzazione e gestione in ottemperanza al D. Lgs. 231/2001, anch'esso consultabile nel sito www.stradeanas.it, con l'obiettivo di prevenire i reati, sia in Italia che all'estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione ed i reati societari.

ART. 24 Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati personali dell'Appaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento GDPR) con le modalità di seguito dettagliate.

Titolare e Data Protection Officer (DPO). Il titolare del trattamento è ANAS S.p.A. rappresentata dal legale rappresentante *pro-tempore*, contattabile all'indirizzo mail anas@postacert.stradeanas.it, con sede legale in Via Monzambano, 10 – 00185 Roma.

Il contatto del DPO è protezionedati@stradeanas.it.

Fonti e tipologia di dati:

- a) Dati Personali acquisiti direttamente dall'Appaltatore. Dati Comuni: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito.
- b) Dati dell'Appaltatore acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell'ambito della procedura concorsuale. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione. *[Eventuale in caso di affidamenti di servizi prestati da professionisti]* Dati fiscali e previdenziali: dati riguardanti l'assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

Finalità del trattamento. I dati vengono raccolti per lo svolgimento della procedura concorsuale, per la successiva stipulazione del contratto e per la sua esecuzione. In particolare i dati verranno trattati per le seguenti finalità:

- con riferimento all'espletamento della procedura di gara la natura del conferimento è obbligatoria e in base alle norme di Legge in materia di pubblici appalti;
- con riferimento alla stipulazione del contratto la natura del conferimento è obbligatoria e in base alle norme di Legge in materia di pubblici appalti;
- con riferimento all'esecuzione del contratto la natura del conferimento è obbligatoria e in base al contratto stipulato tra ANAS e l'appaltatore e alle norme di Legge.

L'acquisizione dei dati per il perseguimento delle suddette finalità ha natura obbligatoria, un eventuale rifiuto al conferimento comporta per ANAS l'impossibilità di procedere alla stipula/esecuzione del contratto.

Soggetti destinatari dei dati. I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalità saranno trattati dai seguenti soggetti:

- Soggetti riconducibili ad ANAS, che agiscono in qualità di persone espressamente autorizzate da ANAS o in qualità di Responsabili del Trattamento per conto di ANAS.
- Soggetti non direttamente riconducibili ad ANAS, che agiscono in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento: Prefetture, ANAC, Autorità Giudiziarie, altre Pubbliche Amministrazioni;

L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all'indirizzo: datamanagerappalti@stradeanas.it

Conservazione dei dati

I dati personali resi dall'Appaltatore per le finalità sopra esposte verranno conservati per un periodo di tempo:

- a) illimitato per motivi di interesse pubblico per le procedure concorsuali inerenti la progettazione/realizzazione/manutenzione delle opere infrastrutturali e forniture di servizi connessi;
- b) non superiore a 10 anni dalla scadenza del contratto per le procedure concorsuali non rientranti nelle categorie sopra individuate.

Diritti degli interessati. Il "Regolamento GDPR" (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di

specifici diritti.

In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, l'Appaltatore ha diritto di chiedere ad ANAS l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'Appaltatore in qualsiasi momento può chiedere di esercitare i propri diritti inviando ad ANAS apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica datamanagerappalti@stradeanas.it ovvero rivolgendosi al DPO (Data Protection Officer). protezionedati@stradeanas.it.

Fermo restando quanto disciplinato dal CSA Servizi – Parte Generale, gli articoli di seguito indicati si intendono parzialmente modificati e/o integrati nel seguente modo:

1.12 - Tutela dei Dati

L'art 1.12 è da intendersi eliminato. La disciplina sul trattamento dei dati è integralmente riportata all'art. 24 del presente contratto.

2.14 – Sicurezza

Ad integrazione degli artt. 2.14.1 del CSA Servizi – Parte Generale, il RUP compie, su delega della Stazione Appaltante, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

2.18 – Sospensione del Servizio

L'art. 2.18 (CSA Servizi) si intende integralmente sostituito come segue:

"La sospensione del Servizio/Fornitura permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione del Contratto. In ogni caso - e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause imputabili all'Appaltatore - la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal Contratto per l'esecuzione del Servizio/Fornitura.

La sospensione del Servizio/Fornitura può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. In tale evenienza, qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del Servizio/Fornitura stesso, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti da quantificarsi ai sensi del successivo comma 7.

Salvo quanto previsto all'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione del Servizio/Fornitura, qualunque sia la causa, non è dovuto all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Ove, successivamente all'inizio dell'esecuzione del Servizio/Fornitura, il regolare svolgimento del medesimo sia parzialmente impedito per cause imprevedibili o di forza maggiore, il DEC dispone la sospensione parziale del Servizio/Fornitura, dandone atto in apposito verbale. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto a proseguire la parte del Servizio/Fornitura ancora eseguibile. La sospensione parziale del Servizio/Fornitura determina un differimento dei termini contrattuali, pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare della parte del Servizio non eseguito per effetto della sospensione parziale e l'importo totale del Servizio/Fornitura previsto nello stesso periodo secondo il Programma cronologico.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del Servizio disposte per cause diverse da quelle sopra indicate, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 % e le spese generali nella misura del 15 % e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 %. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;*
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella*

misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, co. 1, lettera e) del D.Lgs. n. 231/2002, computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei mezzi e strumenti esistenti nel luogo di esecuzione del Servizio accertati dal DEC;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione, indicando il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione della ripresa dell'esecuzione a cura del RUP, il DEC provvede alla redazione del verbale di ripresa, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni del Servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa del Servizio/Fornitura. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione del Servizio ai sensi dei commi 1 e 5 della presente disposizione, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa dello stesso, può diffidare per iscritto il RUP a dare le necessarie disposizioni al DEC perché provveda a quanto necessario alla ripresa. Tale diffida costituisce condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa del Servizio, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione".

Le parti, dichiarando di averne esatta conoscenza, mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Di quest'atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato con mezzi elettronici da me Notaio su pagine elettroniche da venticinque righe ciascuna e fin

qui della di fogli elettronici, prima delle firme digitali dei comparenti, la cui validità è stata da me Notaio verificata, ho dato lettura ai comparenti stessi che lo approvano e lo sottoscrivono mediante apposizione delle rispettive firme digitali unitamente a me Notaio alle ore.....

Allegati:

Capitolato Speciale di Appalto di Servizi / Forniture – Parte Generale;

[Eventuale] Procura del Procuratore Appaltatore;

Disposizione di aggiudicazione;

Determina di efficacia dell'aggiudicazione;

[Eventuale] Dichiarazioni dell' Appaltatore in sede di gara;

[Eventuale] Mandato di RTI;

[Eventuale] Contratto di avalimento;

[Eventuale] Informativa prefettizia / richiesta tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);

Elenco prezzi unitari;

Capitolato d'Oneri - comprensivo del capitolato BIM;

Facsimile di Contratto Applicativo;

Offerta economica dall'appaltatore in sede di gara;

Offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;

Garanzia definitiva;

Polizza Responsabilità Civile professionale;

Dichiarazione di subappalto dell'appaltatore;

[Eventuale] Dichiarazione di avalimento dell'appaltatore.